**STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL CAIROLI**

Art. 1 -Costituzione e Sede

E’ costituita l'Associazione culturale denominata

 "Allievi del Cairoli”

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa. L'Associazione ha sede in Vigevano, via Cairoli 27.

L'Assemblea, con sua delibera può trasferire la sede sociale nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località d'Italia.

Art. 2 -Finalità e attività

L'Associazione non persegue fini di lucro e ha lo scopo di affiancare, promuovere e sostenere l'attività culturale e didattica del Liceo Classico Statale Benedetto Cairoli con annessa sezione di Scientifico e di Scienze Umane di Vigevano. Essa persegue dunque le seguenti finalità (elencate a titolo indicativo non esaustivo):

- l’organizzazione di eventi (mostre, conferenze, convegni, seminari, concerti e spettacoli teatrali), anche in collaborazione con altre associazioni;

-la pubblicazione e la presentazione di libri, atti e cataloghi;

-la valorizzazione della cultura in ogni suo aspetto, con particolare attenzione alle proposte didattiche e culturali del Liceo Cairoli;

-l’istituzione di borse di studio

- la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, librario e strumentale del Liceo Cairoli (es. libri, strumenti antichi dei laboratori, mobili antichi, reperti d’archivio).

 A tal fine l'Associazione potrà:

- avviare e stipulare accordi e convenzioni con Enti e Organismi sia pubblici che privati per il migliore svolgimento delle finalità statutarie;

- intrattenere rapporti e relazioni con altri enti o istituzioni per la partecipazione all'organizzazione e alla realizzazione di convegni conferenze, mostre, spettacoli ed altre attività culturali;

- promuovere, tutelare e patrocinare iniziative atte a dare concreto impulso alla diffusione e conoscenza della cultura in ogni campo;

- promuovere e patrocinare manifestazioni, rassegne, convegni, tavole rotonde e altri simili eventi;

- erogare borse di studio e sostenere il percorso formativo degli alunni particolarmente meritevoli nelle forme che riterrà più opportune,

- accettare donazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolge attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o che siano strumentalmente necessarie per il conseguimento del sovra indicato oggetto.

Per la realizzazione dei propri obiettivi, l’Associazione potrà avvalersi dell’operato di esperti o anche, eccezionalmente, di soci (qualora in possesso delle competenze specifiche richieste dal progetto) previa delibera del Direttivo

A tali figure potranno essere erogati rimborsi spese e/o gettoni di presenza, questi ultimi sulla base delle tabelle ministeriali attualmente in vigore, verificata la disponibilità di Cassa

Art. 3 -Sono soci dell'associazione:

- in qualità di soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo,

 - in qualità di soci ordinari i docenti, gli ex- docenti, il personale non docente del Liceo Cairoli, gli allievi maggiorenni e gli ex allievi maggiorenni, nonché i genitori di allievi e ex-allievi, la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo;

- in qualità di soci senza possibilità di voto, gli allievi minorenni iscritti al Liceo Cairoli;

-in qualità di soci onorari il Dirigente scolastico pro tempore del Liceo Cairoli, gli ex Dirigenti Scolastici ed ogni altro al quale il Direttivo ritenga di assegnare tale qualifica per particolari meriti.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

-recesso;

-mancato pagamento della quota associativa;

-esclusione per gravi motivi fondati sulla inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali o rappresentati da comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o lesivi della sua immagine pubblica. L'esclusione è deliberata dall’ Assemblea ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della lettera raccomandata con cui deve essere comunicato al socio il provvedimento e le sue motivazioni. I soci receduti, esclusi o che comunque non appartengano più all’Associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili, nemmeno per causa di morte.

Art. 5 -Diritti e doveri dei soci

I Soci sono tenuti a:

-osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli Organi Sociali;

-versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

-svolgere le attività preventivamente concordate;

-mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di:

-essere informati di tutte le iniziative dell’Associazione, di partecipare a tutte le attività o manifestazioni promosse dalla stessa, e di usufruire di tutti i servizi;

-proporre al Consiglio Direttivo progetti ed iniziative.

Art. 6 – Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite; hanno durata di tre anni per tutti, eccezion fatta per quella degli alunni che è di durata annuale, con possibilità illimitata di rielezione. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme previste dalle norme di legge, anche tributarie, vigenti in materia.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente deve altresì convocare l'assemblea quando ne fanno richiesta quattro membri del Consiglio Direttivo o il 30% degli associati.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione a ciascun socio della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, e degli argomenti su cui deliberare. Salvi i casi di particolare urgenza, tale comunicazione è fatta per iscritto con un preavviso di almeno otto giorni; l'avviso di convocazione viene affisso presso la sede del Liceo Cairoli, pubblicato sul sito internet dell'istituto ed è comunicato per mail all'indirizzo dato dall'associato. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale. Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza personale o per delega scritta della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione di quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

Di ogni riunione dell’Assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da inserire nell'apposito registro a disposizione dei soci.

Art. 8 -Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti tra i soci dall'Assemblea. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere; nel primo Consiglio Direttivo tali qualifiche sono attribuite direttamente dai soci fondatori.

 La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

**Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione**.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sui programmi e sui bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto; deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante la comunicazione a ciascun consigliere della data e dell'ora della riunione. Salvi i casi di particolare urgenza, tale comunicazione è fatta con mail inviata per posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni all'indirizzo comunicato dal Consigliere all'atto dell'assunzione della carica.

 Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche al di fuori della sede sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segreta io. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

 Alle riunioni possono essere invitati altri soci, che interverranno senza diritto di voto. Inoltre, alle riunioni può partecipare, sempre senza diritto di voto, il Presidente pro-tempore del Consiglio d'Istituto.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da inserire nell'apposito registro a disposizione dei soci.

Spetta al Consiglio Direttivo:

-sottoporre all'Assemblea il programma annuale delle attività sociali e dare attuazione ai programmi approvati;

-sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo nei termini indicati dall'articolo 7 del presente Statuto;

-deliberare per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto indicato dal successivo art. 10 del presente Statuto;

-eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

-accogliere o respingere le domande di adesione alla Associazione, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

-disporre l'esclusione di un associato ai sensi del precedente art. 4 del presente statuto.

Qualora, prima del compimento del triennio di carica, uno dei consiglieri venga meno per dimissioni, cessazione della qualità di socio o altra causa, il Consiglio Direttivo potrà sostituirlo per cooptazione con un altro socio che resterà in

carica fino alla scadenza del biennio. Tale cooptazione dovrà essere ratificata nella prima seduta utile dall'Assemblea, che potrà comunque disporre una diversa sostituzione del consigliere venuto meno.

Art. 9 -Il Presidente Il Presidente ha le seguenti funzioni:

-rappresenta l'Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi;

-con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, accetta donazioni, eredità e legati o vi rinuncia; acquista o aliena beni mobili o immobili;

-convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute, in conformità agli artt. 7 e 8 del presente Statuto;

-verifica, quando lo ritiene necessario od opportuno, la situazione patrimoniale e la contabilità della Associazione, anche avvalendosi di professionisti di sua fiducia; i costi di queste verifiche sono a carico del bilancio della Associazione;

-stipula ogni contratto, convenzione, e atto in genere, che comporti l'assunzione di obbligazioni a carico dell'Associa zione. In caso di necessità e urgenza il Presidente assume provvedi menti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare il potere di compiere singoli atti ad altro membro del Consiglio Direttivo; in mancanza di delega, gli atti necessari e urgenti possono essere compiuti dal Segretario, il quale deve convocare appena possibile il Consiglio Direttivo per la loro ratifica.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con essi.

Art. 11 -Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità; predispone annualmente i bilanci di previsione e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo. Egli è autorizzato ad eseguire gli incassi, rilasciando quietanza.

Art. 12 -Il Patrimonio sociale e le entrate Il Patrimonio sociale è costituito da:

-beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

-liquidità di cassa e di conti correnti bancari e postali;

-fondi di riserva eventualmente creati con le eccedenze atti ve dei bilanci.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

-quote associative annuali ed altri contributi dei soci;

- erogazioni e contributi da parte di altre associazioni, fondazioni, altri enti privati e pubblici;

-rimborsi derivanti da convenzioni;

-ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con attività esercitate.

Art. 13 -I bilanci

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva i bilanci preventivo e consuntivo (costituito dal rendiconto economico e finanziario) predisposti dal Tesoriere da sottoporre alla approvazione della Assemblea nei termini indicati dall'art.7 del presente Statu to. È fatto divieto di distribuire ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva da parte della Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, su proposta del Consiglio Direttivo. L'utilizzo del fondo di riserva è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall' Assemblea con l'approvazione del bilancio preventivo, o durante l'esercizio sociale annuale, qualora se ne presenti la necessità o l'opportunità.

Art. 14 -Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 15 -Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dall'assemblea dei soci e la relativa deliberazione deve essere assunto con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Nella stessa seduta, l'Assemblea nomina un liquidatore e decide sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associa zione con finalità analoghe, e comunque per scopi di utilità generale e comunque nel rispetto delle norme di legge e regolamentari per tempo vigenti.

Art.16 -Clausola Compromissoria Sulle controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e nei rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia. In caso di disaccordo l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Pavia. L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

17) -Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico dell'associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.